



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Partito Democratico del Trentino

Egregio Signor
Claudio Soini
Presidente del Consiglio provinciale

Interrogazione a risposta scritta n. 1458

Oggetto: Limitazioni penalizzanti nelle iscrizioni alla scuola dell'infanzia

Le Disposizioni generali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per l'anno scolastico 2026/2027, approvate con deliberazione n. 1997 del 12 dicembre 2025, introducono novità in merito alla possibilità di iscrizione nelle scuole dell'infanzia trentine.

L'aspetto più rilevante riguarda le restrizioni introdotte nei confronti dei fuori utenza, dei bambini cioè che non appartengono all'area di utenza della scuola presso la quale la famiglia intende iscriverli.

La deliberazione prevede che ***“Le iscrizioni fuori area d'utenza possono essere richieste solo da famiglie (o esercenti la responsabilità genitoriale) in cui entrambi i genitori lavorano; le uniche motivazioni che in questo caso possono essere addotte sono quelle relative:***

- ***alla maggiore vicinanza della scuola fuori area d'utenza alla sede di lavoro di almeno uno dei due genitori;***
- ***a fattori di organizzazione familiare legati all'accudimento del bambino da parte di un parente fino al terzo grado che dev'essere residente nell'area di utenza della scuola individuata fuori dalla propria area d'utenza.”***

Negli anni scorsi potevano iscriversi ad una determinata scuola oltre ai *“bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola, per i quali la scelta della scuola è legata alla sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, o in caso di genitori entrambi lavoratori da fattori di organizzazione familiare legati all'accudimento dei bambini da parte del/i nonno/i residente/i – domiciliato/i nell'area di utenza della scuola individuata”* anche i *“bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola per i quali la scelta della scuola non è diversamente motivata”*. Questa disposizione rappresentava una utile valvola di sfogo per tutte quelle fattispecie ma che non ricadevano esattamente nelle

casisistiche descritte. Questi bambini non venivano calcolati ai fini della determinazione del numero delle sezioni ma le domande venivano accolte se restavano posti disponibili. A partire dall'anno scolastico 2026-2027, pare che nell'intervallo di tempo riservato alle iscrizioni (aperte dal 19 gennaio al 2 febbraio) **non ci si possa più iscrivere nella scuola dell'infanzia desiderata se non si è in possesso di uno dei requisiti sopra elencati, anche qualora in questa ci fosse posto!**

Va detto che la scelta di una scuola diversa da quella di utenza è molto spesso una scelta obbligata. Orari di lavoro, organizzazione familiare, presenza o assenza di caregiver o figure di supporto, modalità organizzative del servizio di trasporto pubblico, assenza della doppia automobile in famiglia e tante altre ragioni. E' praticamente impossibile declinare tutte le tipologie di bisogno che afferiscono alla vita familiare. Poche volte essa dipende solo dalla valutazione della famiglia sulla proposta educativa della scuola e anche in questo caso la ragione sarebbe comunque pienamente legittima e, anzi, apprezzabile. Le motivazioni che portano a scegliere una scuola diversa da quella di utenza, dunque, sono variegate e a fronte di ciò la possibilità offerta negli anni passati di poter iscrivere il proprio figlio in una scuola piuttosto che in un'altra, ancorchè questa iscrizione potesse avvenire a determinate condizioni e - a volte - a rischio e pericolo della stessa famiglia consapevole della possibilità di rimanere fuori dalla graduatoria, aveva permesso a tante famiglie di conciliare vita e lavoro in modo ottimale.

Ora si restringe notevolmente questa opportunità. **Si può scegliere una scuola diversa da quella di utenza solo se entrambi i genitori lavorano e se si va in una scuola vicina al posto di lavoro di uno dei genitori oppure in una scuola nel cui ambito vivono nonni o zii.** Non sono ammesse altre motivazioni, non c'è più l'ultima opzione residuale in cui ricadevano tutte le fattispecie non codificate ma legittime.

Le conseguenze sono piuttosto rilevanti. Vediamo solo un paio di esempi, fra i tanti. Come potrà fare quella famiglia in cui entrambi i genitori lavorano fino alle 19.00 e che vorrebbero iscrivere il figlio in una scuola frequentata da un amichetto la cui mamma si è resa disponibile a ritirare anche il loro figlio e ad accudirlo sino al rientro dal lavoro dei genitori?

Come potrà fare quella famiglia che vive distante dalla scuola, che avrebbe quindi diritto al trasporto scolastico ma che non può aspettare fino a dopo le 8.00 per caricare il figlio sull'autobus (non ci sono corse prima di quell'ora) e che usa i mezzi pubblici per andare al lavoro, se non può portare il bambino in un'altra scuola della cittadina che è sulla strada della stazione?

La soluzione non potrà che essere quella di portare con sé il bambino iscrivendolo in una scuola vicina al posto di lavoro, perché questa ipotesi è prevista dalla disposizioni provinciali. E' evidente che in questo modo le famiglie senza reti familiari saranno indotte a

iscrivere i propri figli nel comune dove lavorano e, vista l'attrattività per lavoro dei centri abitati maggiori, **rischiamo paradossalmente di assistere ad un turismo scolastico che impoverisce le scuole di valle a favore dei comuni più grandi**. Il risultato esattamente opposto a quello che, probabilmente, ci si prefiggeva di raggiungere con le nuove limitazioni.

Senza contare l'impatto sugli enti gestori, che raccolgono le domande e che dovranno dire di no, spiegandone le ragioni o, peggio - visto che le domande sono solo online - avvisare del diniego a domanda oramai presentata e a termini scaduti. Con il rischio che questo bambino resti fuori sia dalla scuola scelta, che lo ha rifiutato, che da quella di utenza.

Un ultimo accenno su una evidente incongruenza generata da queste decisioni. **Se una iscrizione giunge in una scuola dopo la scadenza dei termini, in corso d'anno, la domanda viene accolta se ci sono posti disponibili. E viene accolta a prescindere da quale sia la scuola di utenza della famiglia. In questo caso le regole rigide si fanno, per mera convenienza, estremamente morbide.**

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

- quali sono le ragioni alla base della scelta di introdurre le limitazioni indicate in premessa alla possibilità di iscrizione di bambini in scuole dell'infanzia fuori area di utenza,
- se non si ritiene che in questo modo si corra il rischio di spopolare ulteriormente le scuole di valle a favore dei centri abitati maggiori in cui i genitori lavorano, ottenendo il risultato esattamente opposto a quello probabilmente alla base della decisione di restringere le opportunità,
- se non si ritengano contraddittorie le limitazioni introdotte rispetto alla possibilità che hanno le famiglie che iscrivono i loro figli fuori dai periodi canonici di iscrizione, spingendo le famiglie che hanno assolutamente bisogno di iscrivere il figlio in scuola diversa da quella di utenza a valutare di percorrere questa strada molto rischiosa, attendendo di iscrivere il proprio figlio una volta scaduti i termini.

Francesca Parolari

Documento firmato digitalmente: se trasmesso in forma cartacea costituisce copia dell'originale, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle linee guida AGID (artt. 3 bis e 71 d.lgs. 82/2005).

23 gennaio 2026